



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

30 NOV. 2016

29

DECRETO N. DEL

OGGETTO: DGR 25 novembre 2016, n. 1835, All. A – Terzo Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto di cui alla Direttiva 91/676/CEE. Individuazione della decorrenza del periodo di divieto continuativo all’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, dei materiali assimilati e delle acque reflue nelle zone vulnerabili ai nitrati.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto dirigenziale, limitatamente alla corrente stagione autunnale, si dispone l’inizio del periodo del divieto continuativo di 60 giorni riguardante l’utilizzazione agronomica degli effluenti, dei materiali assimilati delle acque reflue, ai sensi del comma 3 dell’art. 6 “divieti stagionali” del Terzo Programma d’Azione per zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto di cui all’Allegato A della DGR 1835/2016.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA

VISTO il decreto 5046 del 25 febbraio 2016, che approva le norme tecniche e i criteri per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato;

VISTO l’art. 40 “Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione”, comma 2, del richiamato decreto, che individua la possibilità per le Regioni di stabilire un’organizzazione del periodo di divieto tenendo conto sia degli andamenti climatici della stagione autunnale, sia di quelli della stagione primaverile e dei loro riflessi sulla corretta gestione delle colture;

ATTESO CHE il medesimo comma 2 prevede periodi di divieto continuativo di almeno 60 giorni (dal 1° dicembre al 31 gennaio), nei mesi in cui le temperature, le precipitazioni, lo stato dei terreni, il ridotto assorbimento dell’azoto da parte delle colture non consentano una gestione corretta delle operazioni agronomiche e periodi non continuativi correlati all’andamento meteorologico. In proposito, il richiamato DM prescrive di valutare, anche tramite appositi bollettini agrometeorologici completi di informative sui possibili periodi di spandimento, le condizioni di praticabilità dei terreni per poter consentire l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

ATTESO CHE il medesimo comma 2 prescrive che la condizione di cui sopra debba avvenire in presenza di:

- Prati e/o cereali autunno vernini e/o colture ortive e/o arboree con inerbimenti permanenti;
- Terreni con residui colturali;
- Preparazione dei terreni ai fini della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata;

VISTA la DGR 25 novembre 2016, n. 1835, che ha approvato il Terzo Programma d'Azione per le zone vulnerabili di origine agricola del Veneto 2016-2019, di cui alla Direttiva 91/676/CEE, nonché la contestuale documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica – VAS (Direttiva 2001/42/CEE);

CONSIDERATO CHE il provvedimento di cui sopra acquisisce tutte le modifiche introdotte dall'entrata in vigore del DM 25 febbraio 2016, dando integrazione e aggiornamento ai contenuti delle disposizioni preventivamente vigenti in termini di distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue su tutto il territorio regionale, e, in modo particolare, nelle zone designate vulnerabili ai nitrati;

VISTO l'Allegato A alla DGR 25 novembre 2016, n. 1835, art. 6, comma 3, che, stabilisce, in conformità a quanto previsto dall'art. 40, comma 2 del DM 25/2/2016, che debba essere rispettato un periodo di divieto continuativo all'utilizzazione agronomica di liquami, materiali ad essi assimilati e acque reflue, di almeno 60 giorni compresi tra il 1° dicembre e il 31 gennaio;

CONSIDERATO CHE, al contempo, nel rispetto di quanto prescritto dal richiamato DM 25 febbraio 2016, art. 40, comma 2, ARPAV del Veneto ha permesso alla Regione del Veneto di dotarsi di uno specifico bollettino agrometeorologico, reso disponibile agli utenti all'attuale indirizzo: <http://www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo/radar/nitrati.htm>, dove è possibile giornalmente individuare i Comuni nei quali è consentito effettuare lo spandimento agronomico degli effluenti e dei materiali assimilati nel rispetto delle prescrizioni indicate dall'art. 40 del DM 25/2/2016, così come riprese all'art. 6 dell'Allegato A alla DGR 1835/2016;

ATTESO CHE sono pertanto disponibili tutte le condizioni per individuare con esattezza e nel rispetto dell'andamento meteorologico attuale, la data esatta di inizio del periodo di divieto continuativo di 60 giorni all'utilizzazione agronomica dei liquami, dei materiali assimilati e delle acque reflue;

VISTA la Direttiva 91/676/CEE concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTO il DM 25 febbraio 2016, n. 5046, "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";

VISTA la DGR 25 novembre 2016, n. 1835, all'Allegato A – "disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Programma d'Azione delle Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola del Veneto"

DECRETA

1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di individuare a partire dal giorno 3 dicembre 2016 l'inizio del periodo di divieto continuativo previsto ai sensi dell'art. 40, comma 2, del DM 25 febbraio 2016 e dell'art. 6, comma 3, dell'Allegato A alla DGR 1835/2016 nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola per lo spandimento dei effluenti di allevamento, dei materiali ad essi assimilati e delle acque reflue;
3. di precisare che il periodo di divieto continuativo terminerà il giorno 31 gennaio 2017, nel rispetto dei 60 giorni prescritti dalle richiamate disposizioni di cui al punto 2.;
4. di confermare i giorni di divieto complessivamente prescritti per le zone vulnerabili ai nitrati e per le zone ordinarie come riassunti dalla tabella "divieti stagionali di spandimento per tipo di fertilizzante e tipo di zona" in calce all'art. 6 dell'Allegato A alla DGR 1835 del 25 novembre 2016;

5. di riconfermare, in particolare, il divieto assoluto di spandimento su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d'acqua, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, lett. e) e dal successivo comma 5, nonché dall'art. 5, comma 3, lett. c) dell'Allegato A alla DGR 1835/2016;
6. di confermare che quanto stabilito con il presente provvedimento costituisce integrazione pienamente efficace delle disposizioni in materia di controllo del "CGO 1" di cui alla DGR 466 del 19 aprile 2016 in materia di Condizionalità, nonché dei "Requisiti Minimi" di cui all'Allegato 7 al DM 3536 dell'8 febbraio 2016;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

F.to dott. Andrea Comacchio